

STATUTO

GRECALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANNICOLA LE VIA SAN
FRANCESCO 15

Numero REA: LE - 360611

Codice fiscale: 05351470751

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	<i>allegato "A" ad atto Repertorio n. 240020 - Raccolta n.25156</i>	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	della società "GRECALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ - OGGETTO	
	Articolo 1 - Denominazione	
	1.1. È costituita la Società a responsabilità limitata, avente la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112, denominata "GRECALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE" .	
	1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.	
	1.3. La Società è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.	
	Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci	
	2.1. La Società ha sede in Sannicola (LE).	
	2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di posta elettronica certificata.	
	Articolo 3 - Durata	
	3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.	
	Articolo 4 - Finalità	
	4.1. La Società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse	

	generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più	
	ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla	
	sua attività.	
	Articolo 5 - Attività di interesse generale	
	5.1. La Società, nel rispetto di quanto previsto all'art.2 del D.Lgs. 3 Luglio 2017	
	n.112, al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretti a	
	realizzare le finalità di interesse generale richiamate nell'art.4, esercita in via stabile	
	e principale le attività economiche organizzate di interesse generale aventi ad	
	oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8	
	Novembre 2000, n.328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e di cui alla	
	legge 22 Giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri del 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6	
	Giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) formazione, ivi compresa universitaria, post-universitaria ed extra scolastica;	
	e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che ricomprende anche lo	
	sviluppo di nuove apparecchiature tecnologiche, robotiche e digitali per	
	riabilitazione e per sviluppo e potenziamento della vita quotidiana in generale e	
	specifici per settori sociali, sanitario e benessere;	
	f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	

	della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	g) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da	
	altri enti del Terzo settore;	
	h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n.125, e	
	successive modificazioni;	
	i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di	
	rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come	
	un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica	
	svantaggiata situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un	
	accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in	
	favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro	
	sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da	
	permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i	
	diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone comprese anche quelle di cui al comma 4;	
	m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 Aprile	
	2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o	
	lavorativi;	
	n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	

	o) agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 Agosto 2015, n.141, e	
	successive modificazioni.	
	5.2. La Società potrà svolgere le attività di cui sopra anche in collaborazione con	
	altre imprese sociali, Enti del terzo settore, Enti pubblici ed altre organizzazioni, nei	
	limiti e con le modalità di cui all'art.4 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.	
	Articolo 6 - Attività diverse	
	6.1. La Società potrà svolgere attività diverse da quelle sopraelencate in quanto	
	accessorie e ad esse connesse.	
	6.2. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici	
	per le imprese sociali che operano nei settori di attività previste nel presente	
	Statuto.	
	6.3. La Società potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti pubblici o privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I. , per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	6.4. La Società potrà gestire, direttamente o tramite altri soggetti (società,	
	cooperative e/o altri soggetti previsti tra gli ETS), le attività delle case di cura e/o	
	degli istituti specializzati di cui sopra; potrà gestire, con le stesse modalità, in	
	regime libero e/o convenzionato, gabinetti di analisi, centri diagnostici e di cura	
	neurologica ed ogni altra specialità medica, che rientri comunque in prestazioni di	
	natura sanitaria o sociale, nel campo della salute, nel rispetto delle norme di legge	
	in materia.	
	6.5. La Società potrà stipulare convenzioni con Università o Enti pubblici per	
	realizzare progetti di studio e di ricerca.	

	6.6. La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti e/o	
	società aventi scopi analoghi od affini ai propri.	
	6.7. Le predette operazioni non prevalenti verranno eseguite non per fini di	
	collocamento presso terzi ma per il raggiungimento dello scopo sociale e nel	
	rispetto nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore	
	delle norme di cui alla Legge 197/1991 per quanto attiene l'intervento di	
	intermediari abilitati.	
	6.8. La Società si avvarrà dell'opera di professionisti regolarmente abilitati e	
	personalmente responsabili nell'esercizio delle attività riservate a soggetti iscritti in	
	Albi.	
	6.9. La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto	
	sociale e così, fra l'altro:	
	- operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed	
	immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche	
	registrati, immobili e diritti immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società	
	e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;	
	- stipulare intese ed accordi con altre società ed imprese italiane ed estere, nonché	
	partecipare a consorzi e/o raggruppamenti temporanei d'impresa per il	
	raggiungimento del fine sociale.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - DIRITTI DEI SOCI - QUOTE -	
	LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE, COINVOLGIMENTO DEI	
	LAVORATORI E VOLONTARIATO	

	Articolo 7 - Capitale sociale	
	7.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).	
	7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di	
	beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di	
	valutazione economica.	
	Articolo 8 - Finanziamenti da soci	
	8.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o	
	gratuito, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro	
	inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è	
	libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il	
	titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo	
	tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art.3 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.	
	8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, in qualsiasi forma	
	effettuati e concessi, in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di	
	attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento	
	rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella	
	quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla	
	soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della	
	procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	9.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.	
	9.2. È vietata qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto	
	sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica	
	di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto	
	dall'art. 8 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.	

	Articolo 10 - Quote di partecipazione	
	10.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto	
	al successivo art.12.	
	Articolo 11 - Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento dei	
	lavoratori e volontariato	
	11.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento	
	economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di	
	cui all'art.51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81. In ogni caso la differenza tra le	
	retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad	
	otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.	
	11.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti	
	retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per	
	le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.	
	11.3. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei	
	lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di	
	volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta	
	eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi	
	allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi,	
	obbligatorie ai sensi dell'art.13, 2° comma D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112. L'Organo	
	Amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai	
	volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti	
	nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.	
	11.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i	

	volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività	
	medesima ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112. L'Organo	
	Amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato,	
	decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e	
	partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro	
	rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime	
	questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle	
	relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere	
	fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs. 3 Luglio	
	2017 n.112.	
	11.5. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i	
	volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, potranno partecipare se	
	autorizzati dall'Organo Amministrativo, con funzione consultiva e senza diritto di	
	voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro	
	specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei	
	beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, per ciascuna	
	categoria quando debba essere trattata questione di interesse della categoria, un	
	rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante	
	dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale. ù	
	TITOLO III	
	AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Articolo 12 - Ammissione ed esclusione dei soci	
	12.1. L'Organo Amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo	
	socio e decide sull'esclusione del socio.	
	12.2. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in	

	alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie	
	ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata	
	mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte	
	dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di	
	attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano	
	persone o ledano l'immagine della Società.	
	12.3. In caso di diniego di ammissione o di esclusione, la decisione finale è di	
	competenza dell'Assemblea dei Soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre	
	trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art.8,	
	comma 2, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.	
	TITOLO IV	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Articolo 13 - Decisioni e competenze dei soci	
	13.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	13.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli Amministratori e la determinazione del compenso e del rimborso	
	delle spese;	
	c) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo, del Presidente dell'Organo di	
	Controllo se l'organo è pluripersonale, e la determinazione del compenso;	
	l'eventuale nomina del Revisore Legale Dei Conti e la determinazione del	
	compenso;	

	d) le modifiche dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e la determinazione del potere	
	e del compenso, le modalità di svolgimento della liquidazione;	
	g) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le	
	erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore nei limiti previsti dall'art.3,	
	comma 3, D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112 e di cui all'art.24, punto 24.2, del presente	
	Statuto;	
	h) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art.16 D.Lgs. 3 Luglio	
	2017 n.112.	
	13.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione	
	assembleare.	
	Articolo 14 - Convocazione, costituzione e funzionamento	
	dell'Assemblea dei Soci	
	14.1. L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta	
	quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per	
	l'approvazione del bilancio.	
	14.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,	
	recapitato, in forma idonea alla conoscenza, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Nell'avviso sono	
	indicate le modalità per partecipare in audio-videoconferenza.	

	14.3. L'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'Organo	
	Amministrativo e dell'Organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti all'ordine del giorno.	
	14.4. L'Assemblea si tiene presso la sede sociale, salvo diversa disposizione	
	dell'Organo Amministrativo purché in Italia. L'Assemblea si intende tenuta ove	
	sono contemporaneamente presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	14.5. L'Assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di sua assenza e/o	
	impedimento dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o	
	impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti.	
	14.6. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, al fine di redigere	
	verbale dello svolgimento dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è	
	necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.	
	14.7. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'Assemblea, chiamare al voto sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea	
	15.1. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, che siano in audio-video collegati fra loro, a condizione che sia	
	rispettato il metodo collegiale, chesia constatabile l'identità dei presenti, che sia	
	consentito agli intervenuti di partecipare adeguatamente all'Assemblea, di poter	
	intervenire alla discussione, di poter votare sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 16 - Diritti dei soci e deliberazioni dell'Assemblea	
	16.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto,	

	nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con	
	funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al presente Statuto.	
	16.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in Assemblea possono	
	farsi rappresentare unicamente da altro socio: un socio può rappresentare anche	
	più di un socio e la relativa delega scritta è conservata fra i documenti	
	dell'Assemblea.	
	16.3. A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla propria	
	quota di partecipazione.	
	16.4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	16.5. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia la quota di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	16.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a voto palese. Sono assunte a	
	voto segreto le decisioni riguardanti le persone dei soci, degli Amministratori e	
	quanto previsto all'art.12.3.	
	16.7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA	
	Articolo 17 - Organo Amministrativo	
	17.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da	
	un minimo di tre ad un massimo di nove componenti nominati dall'Assemblea.	
	17.2. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per	

	il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di	
	determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e sono	
	rieleggibili.	
	17.3. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli Amministratori Scadono	
	alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	17.4. Gli Amministratori devono rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità	
	ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non	
	devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedano la pena della	
	reclusione minima superiore a tre anni.	
	17.5. L'Organo Amministrativo provvede a suddividere tra i propri componenti il	
	compenso e l'eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'incarico	
	deliberato dall'Assemblea.	
	Articolo 18 - Sostituzione dei membri dell'Organo Amministrativo	
	18.1. Se, per qualunque ragione, viene a decadere un Amministratore, gli altri	
	provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	Amministratori nominati dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art.17. L'Amministratore così nominato rimane in carica fino alla	
	prevista scadenza del Consiglio.	
	18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli Amministratori	
	nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade. Uno degli	
	Amministratori non venuti meno provvede a convocare d'urgenza l'Assemblea dei	
	Soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.	
	18.3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica, in qualunque caso, per gli	
	affari correnti non straordinari fino alla nomina o ricostituzione del nuovo Organo	

	Amministrativo.	
	18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, o vi sia inerzia degli Amministratori non decaduti a convocare l'Assemblea, provvede l'Organo di controllo a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o la sostituzione degli Amministratori decaduti: in assenza dell'Organo di controllo o in caso di inerzia dello stesso, alla convocazione provvede un socio.	
	Articolo 19 - Convocazione e funzionamento dell'Organo Amministrativo	
	19.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il proprio presidente ed eventualmente un vice-presidente.	
	19.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due Amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	19.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, recapitato, in forma idonea alla conoscenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Nell'avviso sono indicate le modalità per partecipare in audio-videoconferenza.	
	19.4. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità all'Organo di controllo.	
	19.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore	

	presente più anziano di età.	
	19.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti. In caso di parità dirime il voto del presidente. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	19.7. Spetta al presidente dell'adunanza constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	19.8. Quando il Consiglio di Amministrazione si riunisce in audio-videoconferenza,	
	deve essere rispettato il metodo collegiale, deve essere constatabile l'identità dei	
	presenti, deve essere consentito agli intervenuti di partecipare adeguatamente, di	
	poter intervenire alla discussione, di poter votare sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	19.9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Articolo 20 - Poteri e deleghe dell'Organo Amministrativo	
	20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e	
	straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il	
	presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.	
	20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad	
	uno o più dei propri componenti.	
	20.3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale	
	della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o	
	impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al	

	vice-presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o	
	impedimento del presidente.	
	20.4. Spetta all'Organo Amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti e	
	alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.	
	20.5. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni, finalizzati a	
	disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione aziendale, tra cui, in particolare, il	
	coinvolgimento di comitati di ascolto e di approfondimento relativi alle attività di	
	interesse generale.	
	TITOLO VI	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 21 - Organo di controllo: composizione e compiti	
	21.1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Devono essere	
	eletti alla carica soggetti muniti dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, e 2399 c.c.	
	In caso di organo collegiale, devono essere nominati tre componenti effettivi e due	
	supplenti.	
	21.2. L'Organo di controllo svolge i compiti di cui all'art.2403, primo comma, c.c., e	
	quelli di cui all'art.10 D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112, in particolare quelli di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del	
	D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio	
	sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in	
	sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art.9, comma 2 del D.Lgs. 3 Luglio	
	2017 n.112.	
	21.3. L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'art.9, comma 2 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.	

	21.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione	
	e di controllo e, in particolare, chiedere agli Amministratori notizie, anche con	
	riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	21.5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Articolo 22 - Revisione legale dei conti	
	22.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei	
	conti nominato ai sensi della normativa applicabile.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZI SOCIALI - UTILI	
	Articolo 23 - Esercizio sociale e libri contabili	
	23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	23.2. La Società deve, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112, tenere il	
	libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli	
	articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il	
	Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale	
	redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore che tenga conto, tra	
	gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società	
	anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla	
	formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio,	
	in conformità alle disposizioni di legge.	

Articolo 24 - Destinazione degli utili	
24.1.	La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
24.2.	La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art.3, comma 3, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112; alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ad erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
24.3.	La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.
24.4.	È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2.
24.5.	Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE - FUSIONE -	
	SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA	
	Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione	
	25.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di	
	liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.	
	25.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che	
	risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei	
	limiti di cui all'art.24.2, è devoluto ad altri Enti del terzo settore costituiti ed operanti	
	da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112, in	
	conformità a quanto previsto dall'art.12 comma 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.112.	
	Articolo 26 - Ipotesi modificative dell'assetto societario	
	26.1. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda da	
	realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di	
	destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità della Società,	
	l'Organo Amministrativo notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del	
	lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti,	
	allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27	
	aprile 2018 n.50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del	
	patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione	
	giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la	
	Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere	
	effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da	

21 di 22

[illegible]